



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340
E – mail: ucvasto@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/> , OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO DISPOSITIVO IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



ORDINANZA - MODIFICA RADA DEL PORTO DI VASTO

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

VISTO: il Regolamento di sicurezza del porto di Vasto approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 17/2018 del 06.06.2018;

VISTA: l'Ordinanza n. 52/2022 del 10.11.2022 con la quale sono state indicate in maniera corretta le coordinate del punto di fonda della "Zona A";

VISTO il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA: la Legge 05.06.1962, n° 616, "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

VISTA: la Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modifiche ed integrazioni (SOLAS);

VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che, al comma b) della regola 1) pone riserva a favore delle disposizioni speciali relative alla navigazione nelle rade e nei porti;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n.84 e successive modificazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTI: i Regolamenti dei Servizi Portuali, nella fattispecie: Regolamento di Pilotaggio, Regolamento di Rimorchio e Regolamento di Ormeaggio in servizio presso il porto di Vasto;

RITENUTO: necessario apportare una variazione all'estensione della Rada del porto di Vasto in relazione alle due aree di ancoraggio previste dal suddetto Regolamento di sicurezza;

CONSIDERATA: la necessità di adottare ogni utile accorgimento al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 63, 75, 136, 179, 180, 181, 1174 e 1195 del Codice della navigazione e 59, 62, 63, 64, 65, 66 e 81 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1

Con decorrenza immediata l'art. 2 del Regolamento di Sicurezza del porto di Vasto è così sostituito:

Articolo 2

Campo di Applicazione

Il presente Regolamento intende disciplinare le funzioni di polizia e sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da altre Leggi speciali di competenza dell'Autorità Marittima.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi ed i galleggianti, come definiti dall'art. 136 del Codice della Navigazione, nonché unità da diporto come definite dal Decreto Legislativo n. 171/2005, che per qualsiasi scopo navighino, sostino o effettuino operazioni commerciali nelle seguenti aree:

- Porto di Vasto: area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali, costituita altresì dallo specchio acqueo, racchiuso tra le dighe foranee, e dalle banchine/moli/aree destinate o non all'ormeggio di navi o galleggianti, così come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato (allegato 1);
- Zone di ancoraggio: specchi acquei esterni al porto destinate all'eventuale ancoraggio delle navi, come meglio specificato nel successivo Capo I;
- Rada del porto di Vasto: specchio acqueo, comprendente anche le zone di ancoraggio, definita dalle seguenti coordinate (Datum WGS 84), meglio evidenziate nell'allegato "1 bis":
 1. Lat. 42° 10,80' N – Long. 014° 42,72' E;
 2. Lat. 42° 12,21' N – Long. 014° 42,02' E;
 3. Lat. 42° 12,42' N – Long. 014° 46,47' E;
 4. Lat. 42° 11,76' N – Long. 014° 46,58' E;
 5. Lat. 42° 10,45' N – Long. 014° 42,90' E.

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n.69/2009, mediante inserimento dalla presente sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto, alla sezione "Ordinanze", nonché affissione all'albo di questo Ufficio, invio alle Civiche Amministrazioni interessate ed alle forze di polizia.-

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Stefano VARONE

* (documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21)

Allegato 1 bis all'Ordinanza "modifica rada di Vasto"



1. Lat. 42° 10,80' N – Long. 014° 42,72' E;
2. Lat. 42° 12,21' N – Long. 014° 42,02' E;
3. Lat. 42° 12,42' N – Long. 014° 46,47' E;
4. Lat. 42° 11,76' N – Long. 014° 46,58' E;
5. Lat. 42° 10,45' N – Long. 014° 42,90' E.